

Bruxelles, 2 ottobre 2025
(OR. en)

11312/25
COR 2

MI 511
COMPET 695
IND 249
TELECOM 237
CONSOM 131
JAI 1040
CT 91
PI 146
AUDIO 65
DELACTION 95

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	C(2025) 4340 final
n. doc. Comm.:	C(2025) 6775 final
Oggetto:	RETTIFICA del 1.10.2025 del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 1° luglio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati (C(2025) 4340 final)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6775 final.

All.: C(2025) 6775 final

Bruxelles, 1.10.2025
C(2025) 6775 final

RETTIFICA

del 1.10.2025

del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 1° luglio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

(C(2025) 4340 final)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) della Commissione, del 1° luglio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni tecniche e le procedure alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati con ricercatori abilitati

(C(2025) 4340 final)

All'articolo 8:

anziché:

"1. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide se sia possibile formulare una richiesta motivata tenendo conto degli elementi seguenti:

(a) per ciascun ricercatore richiedente:

i. una conferma dell'appartenenza a un organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;

ii. una dichiarazione di indipendenza dagli interessi commerciali pertinenti per il progetto specifico per il quale sono richiesti i dati;

iii. l'impegno a rendere i risultati delle proprie ricerche pubblicamente disponibili a titolo gratuito.

(b) informazioni sui finanziamenti a sostegno del progetto di ricerca per il quale sono richiesti i dati;

(c) una descrizione dei dati richiesti, compresi il formato, l'ambito di applicazione e, ove possibile, gli attributi specifici, i metadati pertinenti e la documentazione dei dati, tenendo conto anche delle informazioni messe a disposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento;

(d) informazioni sulla necessità e sulla proporzionalità dell'accesso ai dati e informazioni sui tempi della ricerca per la quale sono richiesti i dati;

(e) informazioni sui rischi individuati in termini di riservatezza, sicurezza dei dati e protezione dei dati personali relativi ai dati a cui si avrebbe accesso, una descrizione delle misure tecniche, giuridiche e organizzative che saranno messe in atto, incluse, ove possibile, le modalità di accesso suggerite per attenuare tali rischi durante il trattamento dei dati richiesti;

(f) una descrizione delle attività di ricerca da svolgere con i dati richiesti;

(g) una sintesi della domanda di accesso ai dati contenente gli elementi seguenti:

i. il tema della ricerca;

ii. il fornitore di dati al quale sono richiesti i dati;

iii. una descrizione dei dati richiesti di cui alla lettera c).",

leggasi:

"Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide se sia possibile formulare una richiesta motivata tenendo conto degli elementi seguenti:

- (a) per ciascun ricercatore richiedente:
- (i) una conferma dell'appartenenza a un organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
 - (ii) una dichiarazione di indipendenza dagli interessi commerciali pertinenti per il progetto specifico per il quale sono richiesti i dati;
 - (iii) l'impegno a rendere i risultati delle proprie ricerche pubblicamente disponibili a titolo gratuito;
- (b) informazioni sui finanziamenti a sostegno del progetto di ricerca per il quale sono richiesti i dati;
- (c) una descrizione dei dati richiesti, compresi il formato, l'ambito di applicazione e, ove possibile, gli attributi specifici, i metadati pertinenti e la documentazione dei dati, tenendo conto anche delle informazioni messe a disposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento;
- (d) informazioni sulla necessità e sulla proporzionalità dell'accesso ai dati e informazioni sui tempi della ricerca per la quale sono richiesti i dati;
- (e) informazioni sui rischi individuati in termini di riservatezza, sicurezza dei dati e protezione dei dati personali relativi ai dati a cui si avrebbe accesso, una descrizione delle misure tecniche, giuridiche e organizzative che saranno messe in atto, incluse, ove possibile, le modalità di accesso suggerite per attenuare tali rischi durante il trattamento dei dati richiesti;
- (f) una descrizione delle attività di ricerca da svolgere con i dati richiesti;
- (g) una sintesi della domanda di accesso ai dati contenente gli elementi seguenti:
- (i) il tema della ricerca;
 - (ii) il fornitore di dati al quale sono richiesti i dati;
 - (iii) una descrizione dei dati richiesti di cui alla lettera c)."

All'articolo 9, paragrafo 5,

anziché:

"5. Qualora ritenga necessario l'utilizzo di un ambiente di trattamento sicuro per fornire l'accesso ai dati richiesti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento richiede una documentazione che attesti che l'operatore di tale ambiente:

- (h) specifica le condizioni di accesso all'ambiente di trattamento sicuro al fine di ridurre al minimo il rischio di lettura, copia, modifica o rimozione non autorizzata dei dati ospitati nell'ambiente di trattamento sicuro;
- (i) garantisce che i ricercatori abilitati abbiano accesso solo ai dati contemplati dalla richiesta motivata, esclusivamente attraverso identità di utente individuali e uniche e con modalità di accesso riservate;
- (j) conserva registrazioni identificabili dell'accesso all'ambiente di trattamento sicuro per il periodo necessario a verificare e controllare tutte le operazioni di trattamento in tale ambiente;
- (k) garantisce che la potenza di calcolo a disposizione dei ricercatori abilitati sia adeguata e sufficiente ai fini del progetto di ricerca;
- (l) monitora l'efficacia delle misure di cui alle lettere da a) a d)."

leggasi:

"5. Qualora ritenga necessario l'utilizzo di un ambiente di trattamento sicuro per fornire l'accesso ai dati richiesti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento richiede una documentazione che attesti che l'operatore di tale ambiente:

- (a) specifica le condizioni di accesso all'ambiente di trattamento sicuro al fine di ridurre al minimo il rischio di lettura, copia, modifica o rimozione non autorizzata dei dati ospitati nell'ambiente di trattamento sicuro;
- (b) garantisce che i ricercatori abilitati abbiano accesso solo ai dati contemplati dalla richiesta motivata, esclusivamente attraverso identità di utente individuali e uniche e con modalità di accesso riservate;
- (c) conserva registrazioni identificabili dell'accesso all'ambiente di trattamento sicuro per il periodo necessario a verificare e controllare tutte le operazioni di trattamento in tale ambiente;
- (d) garantisce che la potenza di calcolo a disposizione dei ricercatori abilitati sia adeguata e sufficiente ai fini del progetto di ricerca;
- (e) monitora l'efficacia delle misure di cui alle lettere da a) a d).".

All'articolo 12:

anziché:

"3. Al ricevimento di una richiesta di modifica a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa il ricercatore principale interessato.

4. Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto dei seguenti aspetti:

- (a) se i motivi della presunta mancanza di accesso ai dati sono debitamente comprovati;
- (b) se tale mancanza di accesso ai dati sia permanente o temporanea.

5. Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto di tutti i seguenti aspetti:

- (a) se le presunte vulnerabilità e la loro rilevanza sono debitamente comprovate;
- (b) la probabilità e la gravità del danno risultante da tali presunte vulnerabilità significative;
- (c) la misura in cui le modalità di accesso stabilite nella richiesta motivata attenuano efficacemente il rischio che si verifichi tale danno.

6. In qualsiasi momento durante la valutazione di una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere al fornitore di dati o al ricercatore principale eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie per completare la sua valutazione.

7. Tale richiesta di informazioni supplementari è formulata quanto prima per concedere al fornitore di dati o al ricercatore principale un tempo sufficiente per rispondere e, in ogni caso, non incide sul termine di cui all'articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065. Qualora il fornitore di dati o il ricercatore principale non fornisca affatto le

informazioni richieste o non le fornisca entro il termine specificato dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento oppure fornisca informazioni parziali, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento prende la sua decisione entro il termine di cui all'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, sulla base delle informazioni rese disponibili entro un ragionevole lasso di tempo.",

leggasi:

"1. Al ricevimento di una richiesta di modifica a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa il ricercatore principale interessato.

2. Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto dei seguenti aspetti:

- (a) se i motivi della presunta mancanza di accesso ai dati sono debitamente comprovati;
- (b) se tale mancanza di accesso ai dati sia permanente o temporanea.

3. Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto di tutti i seguenti aspetti:

- (a) se le presunte vulnerabilità e la loro rilevanza sono debitamente comprovate;
- (b) la probabilità e la gravità del danno risultante da tali presunte vulnerabilità significative;
- (c) la misura in cui le modalità di accesso stabilite nella richiesta motivata attenuano efficacemente il rischio che si verifichi tale danno.

4. In qualsiasi momento durante la valutazione di una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere al fornitore di dati o al ricercatore principale eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie per completare la sua valutazione.

5. Tale richiesta di informazioni supplementari è formulata quanto prima per concedere al fornitore di dati o al ricercatore principale un tempo sufficiente per rispondere e, in ogni caso, non incide sul termine di cui all'articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065. Qualora il fornitore di dati o il ricercatore principale non fornisca affatto le informazioni richieste o non le fornisca entro il termine specificato dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento oppure fornisca informazioni parziali, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento prende la sua decisione entro il termine di cui all'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, sulla base delle informazioni rese disponibili entro un ragionevole lasso di tempo.".